

CONVENZIONE**PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE IN ORDINE A****PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA**

Tra

La **Scuola Normale Superiore di Pisa** (di seguito indicata come Scuola), con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri 7 (C.F. 80005050507) rappresentata dal Prof. Salvatore Settis nella propria qualità di Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola

e

il **Prof. Avv. Fabio Merusi** nato a Parma il 31.07.1938, in rappresentanza dello Studio legale associato Merusi-Toscano (CF&PI 01096980501) con sede in Pisa via S. Martino 77, di seguito indicato "*Studio Associato*"

Premesso che

- la Scuola è un Istituto di Istruzione superiore ad ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano e dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 6 della legge 168 del 1989;

- la Scuola ha avviato una profonda modifica del proprio Statuto e che su tale modifica il MIUR ha formulato osservazioni e rilievi su cui la Scuola deve prendere posizione e pertanto necessita di assistenza da parte di un professionista legale diverso dall'Avvocatura dello Stato in quanto assiste anche il MIUR;

- a seguito delle modifiche statutarie la Scuola avrà necessità di procedere all'aggiornamento ed affinamento del proprio assetto ordinamentale interno (revisione di fonti interne ed emanazione nuovi regolamenti) nonché di proseguire

le iniziative di rilevante importanza intraprese nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche alla luce dei continui mutamenti legislativi che coinvolgono il sistema universitario e formativo italiano;

- tali attività si aggiungono a quelle ordinarie, anch'esse caratterizzate da un continuo aumento quantitativo;

- la Scuola continua ad essere gravata da una mole notevole di compiti, attinenti alle proprie esigenze di funzionamento, che hanno risvolti di natura giuridico-legale di particolare complessità;

- allo stato attuale tali risvolti non possono essere affrontati esclusivamente con il personale in organico, richiedendosi allo scopo competenze professionali altamente specializzate oltre quelle attualmente disponibili;

- diviene necessario il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna professionale;

- lo studio Associato ha le necessarie e qualificate competenze professionali ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente atto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

La Scuola affida allo Studio Associato l'incarico di collaborazione esterna per la consulenza legale in ordine alle questioni di particolare complessità connesse alla attività istituzionale dell'Ente.

Art. 2

Lo Studio Associato conviene di accettare tale incarico, dichiarando all'uopo che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità.

Art. 3

L'attività di consulenza sopra detta verrà svolta senza vincolo alcuno di

subordinazione, nell'esercizio dell'attività libero-professionale e secondo le regole deontologiche di riferimento.

Essa consisterà nello studio e consulenza di quelle problematiche giuridico-legali (in materia civile, amministrativa, del lavoro, degli appalti pubblici etc.) che si presentino alla Scuola e che, vista l'elevata complessità, siano sottoposte alla valutazione dello Studio associato da parte del Direttore e del Direttore amministrativo della Scuola, ovvero di loro delegati.

Restano escluse dal presente rapporto le attività rientranti nei compiti e doveri istituzionali degli Avvocati e Procuratori dello Stato, salvo specifica deliberazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 110 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola.

Nel caso in cui, ai sensi del comma precedente, sia conferito ad avvocati dello Studio Associato specifico mandato di rappresentanza e difesa, l'attività relativa si intenderà prestata al di fuori del presente rapporto convenzionale.

Art. 4

L'incarico in oggetto verrà svolto dallo Studio Associato mediante espressione (anche via fax o e-mail), di pareri scritti e orali, di proposte di soluzioni alle varie problematiche sottoposte, di elaborazione di schemi di atti e negozi nonché quant'altro rientrante nell'attività di cui al precedente art.3.

Art. 5

L'espletamento delle prestazioni richieste avverrà di regola in tempi brevi e, comunque, nei tempi richiesti dalle necessità del caso; lo Studio Associato si impegna, altresì, ad assicurare, all'occorrenza, una corsia preferenziale per ogni colloquio o chiarimento che la Scuola vorrà richiedere.

Art. 6

L'attività di consulenza verrà svolta dallo Studio Associato, di regola nel proprio studio ed avvalendosi della propria organizzazione e dei propri collaboratori; la Scuola potrà, tuttavia, richiedere la presenza degli avvocati dello Studio Associato presso la propria sede e presso ogni altra sede ove risulti necessaria la suddetta assistenza. Analogamente, lo Studio Associato potrà accedere agli uffici e alle loro documentazioni allorquando le esigenze del presente incarico lo richiederanno.

Art. 7

Per le prestazioni di cui al presente incarico di consulenza la Scuola corrisponderà allo Studio Associato il compenso annuo onnicomprensivo di € 16.000,00 (sedicimila/00 euro), oltre I.V.A. come per legge e C.P.A. .

Il corrispettivo di cui sopra verrà erogato in due rate semestrali posticipate dietro presentazione di regolare documento fiscale.

Saranno compensate separatamente eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della presente convenzione.

Le spese di qualunque genere sostenute dallo studio associato nello svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto resteranno a carico della Scuola, previa presentazione della documentazione giustificativa.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di un anno, rinnovabile a seguito di specifico provvedimento deliberativo, a partire dal 1° giugno 2006 e potrà essere risolta prima della scadenza da ciascuna delle parti con preavviso di tre mesi.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno rinvio agli articoli 2229-2238 del codice civile.

La presente convenzione, redatta per scrittura privata in duplice originale uno per

ciascuna parte, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le relative spese, compresi i diritti di segreteria, saranno poste a carico della parte richiedente la registrazione.

Pisa, li..... per la SNS *Prof. S. Settis* _____;

Pisa, li per lo Studio Associato *Prof. F. Merusi* _____.